



Processi verbali delle sedute del Consiglio regionale

XXVIII SESSIONE ORDINARIA

Deliberazione n. 179 del 21 dicembre 2001

OGGETTO: LEGGE REGIONALE - Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 11 novembre 1987, n. 48 – Norme per la ricerca, la coltivazione e l'utilizzo delle acque minerali e termali.

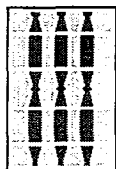
	pres.	ass.		pres.	ass.
1 - Antonini Carlo	✓		16 - Liviantoni Carlo	✓	
2 - Baiardini Paolo	✓		17 - Lorenzetti Maria Rita		✓
3 - Bocci Gianpiero		✓	18 - Melasecche Germini Enrico		✓
4 - Bonaduce Giorgio		✓	19 - Modena Fiammetta	✓	
5 - Bottini Lamberto	✓		20 - Monelli Danilo	✓	
6 - Brozzi Vannio	✓		21 - Pacioni Costantino	✓	
7 - Crescimbeni Paolo	✓		22 - Renzetti Francesco		✓
8 - Di Bartolo Federico		✓	23 - Ripa Di Meana Carlo	✓	
9 - Donati Maurizio	✓		24 - Rosi Maurizio	✓	
10 - Fasolo Marco	✓		25 - Rossi Luciano		✓
11 - Finamonti Moreno		✓	26 - Sebastiani Enrico	✓	
12 - Girolamini Ada		✓	27 - Spadoni Urbani Ada		✓
13 - Gobbini Edoardo		✓	28 - Tippolotti Mauro		✓
14 - Laffranco Pietro	✓		29 - Vinti Stefano	✓	
15 - Lignani Marchesani Giovanni Andrea	✓		30 - Zaffini Francesco	✓	

PRESIDENTE: Carlo LIVIANTONI

CONSIGLIERE SEGRETARIO: Marco FASOLO

ESTENSORE: Maria Rita FRANCESCONI

VERBALIZZANTE: Adriano PANFILI



OGGETTO N. 235

DELIBERAZIONE N. 179 DEL 21.12.2001

LEGGE REGIONALE - “Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 11 novembre 1987, n. 48 – Norme per la ricerca, la coltivazione e l'utilizzo delle acque minerali e termali”.

IL CONSIGLIO REGIONALE

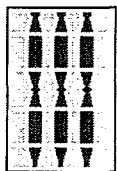
VISTO il disegno di legge di iniziativa del Consigliere Carlo Ripa di Meana concernente: “Modificazione della legge regionale 11 novembre 1987, n. 48 – Norme per la ricerca, la coltivazione e l'utilizzazione delle acque minerali e termali”, depositato alla Presidenza del Consiglio regionale il 26.09.2000 e trasmesso alla II Commissione Consiliare permanente in data 09.10.2000 (ATTO N. 204);

VISTO il disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale con deliberazione n. 1410 del 14.11.2001, concernente: “Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 11 novembre 1987, n. 48 – Norme per la ricerca, la coltivazione e l'utilizzo delle acque minerali e termali”, depositato alla Presidenza del Consiglio regionale il 27.11.2001 e trasmesso alla II Commissione Consiliare permanente in data 27.11.2001 (ATTO N. 964);

CONSIDERATO che la II Commissione Consiliare permanente ha ritenuto opportuno indire sull'atto n. 204 un incontro consultivo pubblico che si è svolto in data 7.12.2000 e un'audizione sull'atto n. 964 con i soggetti richiedenti che si è svolta in data 13.12.2001;

CONSIDERATO che la Commissione ha abbinato l'esame dei disegni di legge ai sensi del comma 2 dell'art. 23 del Regolamento Interno assumendo come testo base quello presentato dalla Giunta regionale;

VISTO il parere della II Commissione Consiliare permanente e udite le relazioni illustrata ai sensi dell'art. 20 comma 7 del Regolamento interno, illustrati per la maggioranza dal relatore Vannio Brozzi e per la minoranza dal Consigliere Pietro Laffranco (ATTO N. 204-964/BIS);



VISTO decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1958, n. 719;

VISTA la legge regionale 10 dicembre 1980, n. 72;

VISTA legge regionale 28 maggio 1980, n. 57

VISTA legge regionale 6 marzo 1998, n. 9;

VISTO lo Statuto;

VISTO il Regolamento interno;

con votazione separata articolo per articolo nonché
con votazione finale sull'intera legge che ha
registrato 18 voti favorevoli espressi all'unanimità
nei modi di legge dai 18 Consiglieri presenti e
votanti

DELIBERA

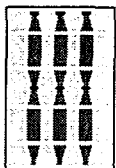
- di approvare la legge regionale concernente “Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 11 novembre 1987, n. 48 – Norme per la ricerca, la coltivazione e l'utilizzo delle acque minerali e termali”, composta di n. 7 articoli nel testo che segue:

Art. 1

(Modificazione dell'art. 23)

1. All'articolo 23, comma 1 della legge regionale 11 novembre 1987, n. 48 è aggiunta la seguente lettera:

“e) non abbia installato o abbia manomesso i contatori volumetrici di cui all'articolo 41, comma 5.”



Art. 2

(Modificazione dell'art. 25)

1. L'articolo 25 della legge regionale 11 novembre 1987, n. 48 è sostituito dal seguente:

“Art. 25

(Uso delle pertinenze)

1. Il concessionario subentrante ha diritto di servirsi delle pertinenze.”.

Art. 3

(Modificazione dell'art. 30)

1. All'articolo 30, comma 1 della legge regionale 11 novembre 1987, n. 48 le parole “sono soggetti al pagamento delle tasse previste dalla legge regionale 28 maggio 1980, n. 57 e successivi aggiornamenti e modificazioni e” sono soppresse.

Art. 4

(Modificazione dell'art. 33)

1. All'articolo 33, comma 3 della legge regionale 11 novembre 1987, n. 48 le parole “del Consiglio tecnico regionale per la sanità di cui alla legge regionale 10 dicembre 1980, n. 72 e successive modifiche e integrazioni” sono sostituite dalle seguenti: “dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente, di cui alla legge regionale 6 marzo 1998, n. 9.”.

Art. 5

(Modificazione dell'art. 38)

1. All'articolo 38, comma 1 della legge regionale 11 novembre 1987, n. 48 dopo le parole: “attività termali” sono aggiunte le



seguenti: “e la produzione di bevande analcoliche in acqua minerale”.

Art. 6
(Modificazione dell'art. 41)

1. L'articolo 41 della legge regionale 11 novembre 1987, n. 48 è così sostituito:

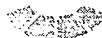
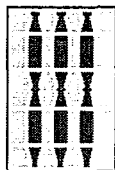
*“Art. 41
(Diritti annuali)*

1. I titolari di permessi di ricerca o di concessioni di acque minerali o di acque di sorgente, di cui al decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339, sono tenuti al pagamento, a favore della Regione Umbria, di un diritto annuo, proporzionale all'estensione della superficie accordata in permesso o concessione.

2. In aggiunta al diritto annuo di cui al comma 1, i titolari di concessioni, ad eccezione di quelle di acqua minerale destinata esclusivamente a cure termali, sono tenuti al pagamento, a favore della Regione Umbria, di un diritto annuo, commisurato alla quantità di acqua imbottigliata o comunque utilizzata, compresa quella impiegata nella preparazione di bevande analcoliche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1958, n. 719.

3. I diritti di cui al comma 2 sono ridotti del cinquanta per cento nei confronti dei titolari che, nelle attività di imbottigliamento, abbiano utilizzato esclusivamente contenitori in vetro.

4. L'importo unitario dei diritti di cui ai commi 1 e 2 è stabilito con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 27



della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13.

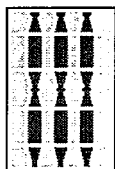
5. I titolari di cui al comma 2 sono tenuti, a propria cura e spesa, ad installare idonei contatori volumetrici della quantità di acqua imbottigliata o comunque utilizzata, da collocare in posizione adeguata e comunque a monte degli impianti di imbottigliamento.

6. Le modalità di determinazione e di versamento dei diritti annui, di rilevamento, controllo e accertamento della quantità di acqua imbottigliata o comunque utilizzata sono disciplinate dalla Regione.”.

Art. 7
(Norme transitorie)

1. Per l'anno 2002 gli importi unitari di cui all'articolo 41, comma 3 della legge regionale 11 novembre 1987, n. 48, come sostituito dalla presente legge, sono stabiliti in misura di euro cinquanta (lire novantaseimilatottocentoquattordici), per ogni ettaro o frazione di ettaro di superficie accordata in permesso o concessione, ed in misura di cinquanta centesimi di euro (lire novecentossessantotto), per ogni metro cubo o frazione di metro cubo di acqua minerale imbottigliata.

2. Per l'anno 2002 e comunque fino all'adempimento di quanto previsto all'articolo 41, commi 5 e 6 della legge regionale 11 novembre 1987, n. 48, come sostituito dalla presente legge, per la determinazione dei diritti di cui allo stesso articolo 41, è fatto riferimento ai dati statistici relativi all'anno 2000 denunciati ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 48/87. In sede di prima applicazione della presente legge, gli adempimenti previsti dall'articolo



41, comma 5 della legge regionale 48/87, così
sostituito dalla presente legge, debbono essere
effettuati entro sei mesi dalla entrata in
vigore. A tal fine, i titolari di cui al comma 2
presentano alla Regione Umbria la
documentazione attestante le caratteristiche e
certificazioni tecniche dei contatori
volumetrici, il loro posizionamento e lo
schema di funzionamento degli impianti di
imbottigliamento.

L'ESTENSORE
dr.ssa Maria Rita Francesconi